

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../22594/2008

OGGETTO: COMUNE DI COASSOLO TORINESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 3 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Coassolo Torinese, con deliberazione del C.C. n. 18 del 28/12/2007, trasmesso alla Provincia in data 15/02/2008 (*Prat. n. 034/2008*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18 del 28/12/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ istituzione di un'area destinata ad attività ricettiva e commerciale (CE7 bis) – per una superficie complessiva di 2.92 mq – e di un'area destinata ad attività artigianale – per una superficie di 6.498 mq;
- ◆ istituzione di aree residenziali – per una superficie complessiva di circa 6.370 mq – corrispondente alla contemporanea diminuzione degli indici di edificabilità di alcune aree C e CE. Senza, pertanto, comportare alcun incremento della capacità insediativa; inoltre, le aree di nuova istituzione assumono destinazione esclusivamente residenziale e non anche ricettiva, produttiva e artigianale come, invece, previsto per la generalità delle zone C e CE;
- ◆ la variante prevede lievi modifiche alla perimetrazione delle aree normative Nmr 5 e Nmr 15 senza incremento della volumetria; lievi modifiche alla perimetrazione delle aree Cv1 e EA;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Coassolo Torinese con deliberazione C.C. n. 18 del 28/12/2007, le seguenti osservazioni:
 - ◆ a titolo di apporto collaborativo, considerando che la variante prevede alcune modifiche, sia pure di limitata entità, relative al settore del commercio si suggerisce che l'approvazione della Variante Parziale in oggetto avvenga in data successiva all'approvazione dei "*Criteria di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio*" secondo i disposti della D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006;
 - ◆ con riferimento all'entità delle proposte effettuate (vedi *Tabelle Normative - riduzione IF – Aree C – CE – di cui al P.R.G.C. –* allegate alla variante parziale n. 3), valuti l'Amministrazione Comunale se l'attuazione delle stesse, estese ad un numero elevato di aree, non modifichi l'impianto strutturale del Piano ed il suo dimensionamento;
 - ◆ si rileva che al progetto preliminare della variante parziale in oggetto non risulta allegata la relazione geologico – tecnica del Piano vigente, (relativa alle tredici aree di nuovo insediamento). Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita "*...si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77* ; si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale ad integrare la documentazione prima dell'adozione del progetto definitivo della variante parziale in oggetto;
 - ◆ alla Variante non è allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge dispone che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*" (c. 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Coassolo Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....